

Allegato 3 – Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell' art. 41 comma 5 del D.L. 66/2014 - Nota esplicativa e prospetto

Nota esplicativa

L'art. 41 del D.L. 66/2014 prevede che a decorrere dall'esercizio 2014 al bilancio di esercizio delle pubbliche amministrazioni, sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tale indicatore deve essere elaborato e pubblicato, secondo uno schema tipo e le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014.

Come previsto dall'art. 9 del DPCM, l'indicatore di tempestività dei pagamenti "è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

L'indicatore, misurato in termini di ritardo medio di pagamento, ponderato in base all'importo delle fatture, attribuisce pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- "transazione commerciale": i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- "giorni effettivi": tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;
- "data di pagamento": la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- "data di scadenza": i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- "importo dovuto": la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle eventualmente pagate prima della data di scadenza. In tal caso, la differenza avrà valore negativo nel calcolo incidendo sulla media ponderata. Si specifica, inoltre, che l'indicatore deve essere calcolato escludendo le fatture soggette a contestazioni o contenzioso ossia, più precisamente, dal calcolo devono essere esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In tali termini, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza), per le fatture in oggetto, deve essere ridefinita con decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

Per il nostro Ateneo, l'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale per l'esercizio 2018 è pari a -3,85 giorni.

L'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è pari a euro **3.388.384,59** su un ammontare complessivo di pagamenti di euro **19.574.918,28**.

La seguente tabella mostra un maggior dettaglio di analisi in relazione ai ritardi nei pagamenti:

Giorni pagamento oltre la scadenza ordinaria	Importo
tra 31 e 60 gg	2.087.644,93
tra 61 e 90 gg	685.323,07
oltre i 90 gg	615.416,59
Totale	3.388.384,59

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 3.388.384,59

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

-3,85 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Le iniziative adottate dall'Amministrazione al fine di ridurre i tempi di pagamento, tramite apposite comunicazioni e indicazioni finalizzate al monitoraggio mensile delle scadenze delle fatture e della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti Commerciali (PCC), ha portato ad una sensibile riduzione del ritardo dei tempi di pagamento se si considera che si è passati da 9,28 giorni nell'anno 2016 a -2,14 nell'anno 2017 per arrivare a -3,85 nel 2018.


A seguito della modifica all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 ad opera del D. Lgs. 97/2016, deve essere inoltre pubblicato da parte delle Amministrazioni l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. La tabella seguente indica tali dati risultanti da una estrazione effettuata mediante il programma di contabilità d'Ateneo, con riferimento all'esercizio 2018:

Ammontare complessivo dei debiti commerciali esigibili	€ 551.320,76
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia	100
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue	7
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue	4

In riferimento e ad integrazione di quanto sopra si precisa che i dati indicati sono la risultanza delle estrazioni ottenute dal sistema di contabilità U-Gov e che, in seguito ad aggiornamenti di sistema conseguenti alla modifica di alcuni parametri e all'introduzione di nuovi adempimenti normativi come di seguito riportati, al momento possono non coincidere con le risultanze della PCC.

Pertanto, per quanto concerne l'adempimento ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) "[...] Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019 [...]", al momento non è possibile ottenere un importo esatto che dimostri una coincidenza tra le suddette risultanze estratte dal sistema di contabilità U-GOV e la piattaforma di certificazione crediti (PCC) tale per cui si possa così certificare l'esatta quantificazione dello stock dei debiti commerciali al 31/12/2018. Tale situazione è dovuta per lo più al fatto che non sono ancora terminate da parte delle strutture le operazioni di allineamento e verifica della situazione pregressa costituita da fatture e svariate note di credito ancora da analizzare e regolarizzare. Situazione in fase di risoluzione e che verrà verosimilmente completata nei prossimi giorni.

Il Direttore Generale
(Dott. Cristiano Nicoletti)



Il Rettore
(Prof. Massimo Carpinelli)

